

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

TELEFONI: S. E. Mons. Arcivescovo, N. 47-172 — Curia Arcivescovile, N. 45-234
Ufficio Amministrativo, N. 45-923

ATTI DELLA SANTA SEDE

Il titolo di Santo e di Dottore al Beato Alberto Magno

Colla data del 16 Dicembre 1931 sono state pubblicate le Lettere Decretali, colle quali il Sommo Pontefice conferisce il titolo di Santo e di Dottore della Chiesa al B. Alberto Magno, il grande studioso di ogni ordine di scibile, dalle scienze naturali alla filosofia e teologia, il maestro di S. Tommaso d'Aquino; e ne stabilisce la festa colla Messa ed Ufficio per il 15 Novembre in tutta la Chiesa.

SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII

Decretum de cautionibus in mixtis nuptiis praestandis

Contingit aliquando mixta, quae vocant, matrimonia inter catholicum et acatholicum sive baptizatum sive non baptizatum contrahi, praestitis quidem requisitis cautionibus, eo tamen modo ac forma ut earum observantia, praesertim quod spectat ad catholicam proles utriusque sexus educationem, aliquibus in regionibus, adversantibus legibus civilibus, efficaciter urgeri non possit, imo tum a locali auctoritate laica, tum a ministro haeretico invitis quoque parentibus, facile queat impediri.

Ne lex tam gravis, naturalis ac divini iuris, magno cum innocentium animarum detrimento, frustrata maneat, E.mi ac R.mi DD. Cardinales fidei ac morum integritati tutandae praepositi, in plenario conventu habito feria IV die 13 januarii 1932, prae oculis etiam habentes recentes SS. D. N. Encyclicas Litteras, quarum initium « Casti Connubii », stricti sui muneris esse duxerunt, omnium Sacrorum Antistitum necnon parochorum aliorumque, de quibus in canone 1044, qui super mixtae religionis ac disparitatis cultus impedimentis dispensandi facultate aucti sunt, attentionem excitare et conscientiam convenire, ne dispensationes huiusmodi unquam imperiantur, nisi praestitis antea a nupturientibus cautionibus, quarum fidelem executionem, etiam vi legum civilium, quibus alteruter subiectus sit, vigentium in loco actualis vel (si forte alio discessuri praevideantur) futurae eorum commorationis, nemo praepedire valeat, secus ipsa dispensatio sit prorsus nulla et invalida.

Hanc vero E.morum Patrum resolutionem feria V die 14 eiusdem mensis et anni SS.mus D. N. Pius divina Providentia PP. XI confirmavit et publici iuris fieri iussit, mandans ad quos spectat ut eam servant ac servari faciant.

L. * S.

A. SUBRIZI

Supr. S. Congr. S. Officii, Notarius.

Nomina di Vescovo

La S. Congregazione Concistoriale ha nominato Vescovo Titolare di Adrumeto il Rev.mo P. Carlo Re, dell'Istituto delle Missioni della Consolata, costituendolo Vicario Apostolico di Nyeri.

Il novello Vescovo è nativo di Giaveno.

Musica sacra e diritti d'autore

Istruzioni della Sacra Congregazione del Concilio

Il Card. Serafini ha diramato le seguenti istruzioni circa l'esecuzione di musica sacra nelle chiese:

« Da qualche tempo, senza tener conto del carattere speciale della musica sacra che si eseguisce nelle chiese per uso liturgico, si è preteso da taluni di assoggettare la stessa ad una percentuale a titolo di diritto di autore o editore. Il che, oltre a disdire al decoro della Chiesa del Signore, ha dato luogo a conseguenze ed a fatti spiacevoli. Allo scopo pertanto di eliminare ogni motivo e pretesto di difficoltà al riguardo, la Sacra Congregazione del Concilio ha creduto opportuno di dare agli Ecc.mi Ordinari Diocesani le seguenti istruzioni:

1) Gli Ordinari, finchè si accamperanno i diritti di autore o di editore sulla esecuzione di musica sacra nelle chiese durante le funzioni liturgiche, curino che nelle stesse chiese si eseguiscano soltanto quelle composizioni di musica sacra moderna i cui autori o editori dichiarino per iscritto che le esecuzioni delle loro composizioni non è soggetta a diritto di autore o di editore. Per il resto, l'osservanza delle norme non potrà privare le sacre funzioni della musica sacra.

Infatti: a) oltre al canto gregoriano o alla polifonia classica, esistono canti e composizioni antiche di musica sacra che, essendo passate nel dominio pubblico, si possono liberamente eseguire nelle chiese qualora esse siano trovate conformi alle prescrizioni del *motu proprio* del Santo Padre Pio X del 22 novembre 1903; b) molti e ottimi compositori moderni ed editori hanno dichiarato che le composizioni di musica sacra di loro spettanza sono di libera esecuzione, cioè non sono soggette a diritti d'autore e di editore.

2) Per la scelta delle composizioni gli Ordinari si varranno dell'opera della Commissione diocesana per la musica sacra, istituita a norma del suddetto *motu proprio* di Papa Pio X, salvo rivolgersi, ove occorra, al Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma per le opportune informazioni al riguardo.

Augusti ringraziamenti

Alla lettera di omaggio indirizzata da Mons. Arcivescovo in nome dell'Azione Cattolica a Sua Santità Papa Pio XI dopo la Conferenza del Prof. Bettazzi in occasione della festa del Papa, promossa dalla Giunta Diocesana, il S. Padre si è degnato rispondere col seguente telegramma:

« Augusto Pontefice vivamente compiaciutosi devoto omaggio filiali sentimenti generosi propositi reso da coteste Associazioni Cattoliche Cattedra di Pietro ringrazia e con paterno affetto invia confortatrice Benedizione Apostolica implorata.
Card. Pacelli ».

Pochi giorni innanzi aveva pure risposto a Mons. Arcivescovo colla seguente lettera ai voti espressi a nome di tutta la Diocesi nella ricorrenza del decennio del Suo Pontificato.

Dal Vaticano, 15 Febbraio 1932.

Eccellenza Rev.ma,

L'Augusto Pontefice ha accolto con speciale gradimento la lettera dell'Eccellenza Vostra Rev.ma, con la quale anche a nome del Clero e dei fedeli dell'Archidiocesi Gli umiliava i voti augurali nella fausta ricorrenza del primo decennio di Pontificato.

Con tale riverente ossequio Ella ha voluto dare novella testimonianza di devoto attaccamento alla Sede di Pietro e di filiale pietà verso l'Augusto Capo della Chiesa.

Pertanto la Santità Sua esprime i sensi della Sua riconoscenza, e invocando da Dio le più elette grazie imparte di cuore all'Eccellenza Vostra Rev.ma, al clero e al popolo di codesta Archidiocesi l'Apostolica Benedizione.

Con sensi di sincera e distinta stima ho il piacere di confermarvi

Di Vostra Eccellenza Rev.ma Servitor vero

E. Card. PACELLI

ATTI ARCIVESCOVILI

Lettera di Monsignor Arcivescovo ai MM. RR. Sigg. Parroci

Venerati Fratelli,

Vorrei poter disporre di maggior tempo per potermi intrattenere con voi, ma sono assorbito dalle occupazioni della S. Visita Pastorale e quindi mi limito a poche parole.

Come già sapete dal 6 al 13 del prossimo Maggio si svolgerà il Pellegrinaggio primaverile a Lourdes, promosso dall'Opera Diocesana dei Pellegrinaggi. Questa volta avrò il conforto di presiederlo io stesso e di poter presentare così alla Vergine Immacolata di Lourdes buon numero dei miei figli insieme col gruppo degli infermi, che porteremo colà per implorare da Maria SS. la grazia della guarigione. E' mio vivo desiderio che questa dimostrazione di fede abbia a riuscire imponente. Vi prego perciò di annunciare ai vostri parrocchiani questo pellegrinaggio incitandoli a prendervi parte. Conosco purtroppo il grave disagio economico delle nostre popolazioni; ma quando si considera che il denaro per i teatri, per le gite festive e per i divertimenti in genere non difetta, possiamo ben farci arditi noi di sollecitare la partecipazione a questi pellegrinaggi di pietà, che hanno lo scopo altissimo di infervorarci nella devozione a Maria SS. e confermare la nostra fede nell'onnipotenza di Dio.

A quelli che per impegni di occupazioni o per altri motivi non

possono intervenire, raccomandate di farsi rappresentare da qualche infermo, sostenendone in tutto o in parte le spese. Sono tanti e tanti gli ammalati che agognano di essere trasportati a Lourdes per ottenervi o la guarigione o la rassegnazione a sopportare le lunghe e dolorose loro infermità; la massima parte però di questi ammalati sono poverissimi, e devono quindi confidare unicamente sulla pubblica carità. L'Opera del Trasporto Ammalati a Lourdes fa quindi grande assegnamento sul concorso dei buoni, per poter portare a Lourdes il maggior numero possibile di ammalati, i quali offriranno i disagi del viaggio e le loro preghiere a pro' dei benefattori, che hanno loro procurato la grazia di essere trasportati a Lourdes.

Vi annuncio pure che l'Ufficio Catechistico Diocesano sta preparando per la prima quindicina di Giugno una giornata catechistica, indirizzata in modo particolarissimo ai Parroci e Sacerdoti, che devono dirigere questo importantissimo tra tutti gli insegnamenti. E' molto quello che si fa, ma molto ancora rimane a fare su questo punto del nostro ministero pastorale. Dalla inchiesta fatta recentemente risulta che la percentuale dei partecipanti alle scuole catechistiche parrocchiali è troppo basso, il 4 per mille abitanti circa in città, e il 10 per mille circa in campagna. Questa cifra subirà certamente un notevole aumento da una più accurata revisione, soprattutto da una più diligente sollecitudine dei Parroci nel rispondere ad altri quistionari; ma intanto le cifre raccolte debbono obbligare l'Arcivescovo e i Parroci a uno studio più accurato del grave problema. Urge lavorare per aumentare il numero dei fanciulli frequentanti i nostri catechismi, e urge insieme studiare il modo perchè questo insegnamento dia migliori risultati.

La giornata di studio, che sarà prossimamente fissata, deve quindi raccogliere il maggior numero possibile di Parroci e Sacerdoti, perchè l'insegnamento catechistico parrocchiale abbia a progredire in proporzione agli aumentati bisogni.

Chiudo augurando a voi, miei venerati Cooperatori, consolanti le imminenti feste pasquali: possiate avere il conforto di vedere il maggior numero possibile di parrocchiani accostarsi ai SS. Sacramenti, perchè la Risurrezione di N. Signore sia per tante anime una risurrezione spirituale e l'inizio di una nuova vita, conforme alle leggi evangeliche. Mentre pertanto mi raccomando alle vostre preghiere, di cuore benedico a voi ed ai fedeli alle vostre cure affidati.

Torino, 12 Marzo 1932.

★ MAURILIO, *Arcivescovo*.

La festa del fiore

Nella domenica di Pasqua in tutta Italia si raccoglieranno le offerte per continuare la lotta contro la tubercolosi. E' un'opera di grande carità, che merita l'appoggio di tutto il clero: sono tuttavia escluse le questue nelle Chiese.

ATTI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

E COMUNICATI DIOCESANI

Per la Canonizzazione del B. G. Cottolengo

Con Decreto Arcivescovile in data 29 Febbraio u. s., S. E. R. Mons. Arcivescovo - Delegato della S. C. dei Riti - nominava il S. Tribunale incaricato della trattazione del Processo Apostolico sopra l'asserito miracolo operato per l'intercessione del Beato Giuseppe Benedetto Cottolengo dopo la sua Beatificazione, a favore della Sig.^a *Bocca-Massimino Margherita*. Ed il S. Tribunale composto da S. E. R. Mons. Arcivescovo e dai Rev.mi Sig. Can. Nicola Baravalle della Metropolitana; Can. Giuseppe Cappella, Rettore del Santuario-Basilica della Consolata; Mons. Giuseppe De Secondi, Can. della SS. Trinità e del Can. Paolo Brusa, Cancelliere della R. Cappella della SS. Sindone, quali Giudici Delegati; dei Rev.mi Sig. Gaydo Teol. Dott. Agostino, Curato della Parrocchia di S. Agostino e del Teol. Dott. Camillo Dionisio, Direttore dell'Istituto delle Povere Cieche, quali Sotto-Promotori della Fede e del Teol. Pio Battist, Segretario della Curia Arcivescovile quale Notaio Attuario teneva la sera stessa del 29 Febbraio alle ore 18 nell'Oratorio del Palazzo Arcivescovile e sotto la Presidenza di S. E. R. Mons. Arcivescovo la sua prima seduta.

Per la Musica Sacra

Mons. Arcivescovo confermando pienamente le disposizioni già date dal compianto Cardinale Gamba circa la Musica Sacra, e pubblicate nella « Rivista Diocesana » 15 Dicembre 1929, ha dato mandato alla apposita Commissione Arcivescovile di invigilare sull'esecuzione di esse e denunziare gli eventuali abusi per gli opportuni provvedimenti, essendo volontà chiaramente espressa dal S. Padre Pio XI che il Motu Proprio di Pio X sulla Musica Sacra, sia in tutto religiosamente osservato.

COMMISSIONE DI ARTE SACRA

In adunanza 14 Marzo la Commissione approvò la relazione del sopraluogo fatto ad Orbassano e le disposizioni date per la Cappella del Cimitero;

Approvò inoltre, d'accordo con la Sovrintendenza il progetto (architetti Pozzi e Chevalley) per il Campanile della Chiesa parrocchiale di Carignano:

il progetto (Busca) per decorazione della parrocchiale di Grange di Nole:

il progetto (Maccario) per vetrata del Battistero della parrocchiale di Settimo:

i progetti di decorazione (Rolando) per la parrocchiale di Busano e Allivellatori di Cumiana.

Concesse al Parroco di Volvera il permesso per l'alienazione ad altra Chiesa di un giardinetto.

Infine approvò i progetti di nuovi altari della parrocchiale di S. Vito di Piossasco e di Buttigliera d'Asti.

Prese atto della perizia presentata per i restauri della Chiesa parrocchiale di Bussolino.

I disegni esaminati si potranno ritirare dal Can. Passera, che indicherà, se del caso, le varianti suggerite dalla Commissione.

Visita Pastorale

Continuando la S. Visita, Mons. Arcivescovo sarà il 3 Aprile a Gasino, 4 S. Raffaele, 5 Bussolino, 6 Rivalba, 7 Sciolze, 8 Bardassano e Cordova, 9 Castiglione e Rivodora, 10 S. Mauro, 21 Pancalieri, 22 Faule, 23 Moretta, 24 Villafranca S. M. Maddalena, 25 Villafranca S. Stefano, 26 Villafranca Mottura e S. Luca. Domenica 17 Aprile parteciperà alle feste centenarie di Ciriè.

Suono delle campane per cerimonie civili

Per opportuna norma dei Revv. Parroci, pubblichiamo la seguente lettera apparsa sul *Monitore Ufficiale* dell'Episcopato Sardo del Gennaio c. a.

S. Vito, 2 Gennaio 1932.

Eccellenza Rev.ma,

Mi piace informarLa che per la cerimonia civile della Marcia su Roma del ventotto ottobre dello scorso anno Sua Ecc.za il Prefetto ordinò che in tutti i Comuni si suonassero le campane civiche. Io non permisi che si suonassero le campane di parrocchia, perchè non civiche, ma consacrate e dedicate unicamente per le cose del culto. Ciò provocò ricorsi che arrivarono fino al Ministero, il quale rispose, chiudendo gli incidenti avvenuti, che il *Parroco ha fatto il suo dovere, avendo pienamente ragione*, sottolineando le parole.

Mi benedica.

Dell'E. V. Rev.ma ubb.mo figlio in G. C.

Sac. Francesco De Montis

Nomine

In seguito a regolare concorso tenutosi nei giorni 26 e 27 Gennaio u. s. Sua Ecc. Rev.ma Mons. Arcivescovo procedeva alle nomine seguenti:

- 1) SALA Teol. Bernardo, Vicario cooperatore presso la Parrocchia di Lanzo, nominato Priore della Parrocchia sotto il titolo di Maria SS. Assunta in Rocca Canavese.
 - 2) VOTA D. Alessio, Vicario cooperatore della Crocetta nominato Prevosto della Parrocchia sotto il titolo di S. Grato in S. Colombano.
 - 3) PORPORATO D. Michele, Vicario cooperatore nella Parrocchia della Gran Madre di Dio in Torino nominato Pievano nella Parrocchia sotto il titolo di S. Giovanni Battista in Salassa Canavese.
 - 4) MARTINI Teol. Matteo, Vicario cooperatore presso la Parrocchia di Arignano nominato Curato della Parrocchia sotto il titolo di Maria SS. Assunta in Bandito di Bra.
 - 5) BIANCIOTTO Teol. Clemente, Vicario cooperatore presso la Parrocchia di N. S. del SS. Sacramento in Torino nominato Priore della Parrocchia sotto il titolo di S. Maria Maggiore in Avigliana.
- OLIVERO D. Giovanni, Vicario cooperatore presso la Parrocchia di Pianezza, nominato ivi Vicario Economo.
- ODDENINO D. Agostino, Cappellano alla Borgata Benne di Corio trasferito Cappellano ai Tetti Rolle di Moncalieri.

Nomina di Giudice Prosinodale

Con Decreto Arcivescovile 3 Marzo corr. il Rev.mo Can. Prof. Bartolomeo Chiaudano veniva nominato Giudice Prosinodale in successione del compianto Can. Stefano Rcnco.

Necrologio

CORNAGLIA Sac. Luigi, Cappellano Madonna della Porta in Racconigi, morto ivi di anni 75.

PERINO Sac. Giuseppe, morto in Torino, di anni 54.

OLIVA Mons. Teol. Cav. Giuseppe, Prelato di S. S., Prevosto e Vicario di Pianezza, morto ivi di anni 88.

Sacre Ordinazioni

20 Febbraio 1932 - *Metropolitana*, S. E. Rev.ma Mons. Arcivescovo Maurilio Fossati.

Al Suddiaconato :

Bulgarelli Umberto, Professo della Società Salesiana.

Al Diaconato :

Morero Felice, Professo della Congregazione della Dottrina Cristiana.

Bacchetta Giovanni, Professo delle Missioni della Consolata.

12 Marzo 1932 - *Metropolitana*.

Al Suddiaconato :

Berrino Gaspare — Dabaudi Luigi — Pistone Guglielmo — Pugnetti Giovanni — Tolosano Domenico, della Diocesi torinese.

Giarola Ottavio, Professo della Società Salesiana.

Cominardi Basilio, Professo delle Missioni della Consolata.

Gerolamo del Crocifisso.

Geremia di S. Paolo della Croce, Professi della Congr. della Passione.

Al Diaconato :

Avataneo Pietro — Burzio Bartolomeo — Capello Giuseppe — Caranzano Giovanni — Castelli Giacomo — Gaia Ettore — Gribaudo Carlo — Grosso Giacomo — Pautasso Giuseppe — Pipino Giuseppe, di questa Archidiocesi.

Ivaldi Cesare, Professo della Società Salesiana.

Bertone Felice — Cecchin Antonio — Creola Luigi — Gramaglia Giovanni — Navone Lorenzo — Rosina Giuseppe — Viola Domenico, Professi delle Missioni della Consolata.

Casetta Giuseppe — Cavallotto Dario — Rinaldi Pasquale — Torrero Bartolomeo, dalla Diocesi di Alba.

Al Presbiterato :

Bacchetta Giovanni, Professo delle Missioni della Consolata.

Avviso ai Sacerdoti ordinati nell'ultimo triennio

Dalla Domenica sera 24 Aprile p. v. al Sabato mattina successivo nella Cappella interna del Convitto Ecclesiastico della Consolata avrà luogo il solito corso di esercizi spirituali per i sacerdoti del Convitto.

A tale corso di esercizi devono pure prendere parte tutti i sacerdoti della Diocesi ordinati negli anni 1929, 1930, 1931 i quali, a tenore dell'articolo 35 del Concilio Plenarico Pedemontano, sono obbligati nel primo triennio di loro ordinazione a fare ogni anno i Santi Esercizi.

Onde prendere le disposizioni del caso si invitano gli esercitandi a dare del loro intervento avviso al Rettore del Convitto almeno 8 giorni prima.

UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO

Si rammenta che i Sigg. Parroci, Beneficiari, Rettori ed Amministratori, anche laici, di beni beneficiari ed ecclesiastici debbono, a norma dei Can. 1525 e 1182 e dell'art. 45 della circolare della S. Congregazione del Concilio, entro il mese di Marzo, redigere in doppia copia sui moduli, che saranno loro inviati, il *conto consuntivo del 1931* e spedirlo entro il 15 aprile all'Ufficio Amministrativo Diocesano.

Per ogni ente (beneficio, chiesa, confraternita, ecc.) deve redigersi conto separato e distinto, anche se unico sia l'amministratore.

Statuto dell'Azione Cattolica Italiana (Aggiornato secondo le ultime disposizioni)

SCOPO E COSTITUZIONE

ART. 1. — L'Azione Cattolica che, secondo la nota definizione tante volte richiamata dal Santo Padre, è la collaborazione del laicato all'apostolato gerarchico, riunisce, attraverso proprie organizzazioni, tutti i laici che intendono adoperarsi per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici nella vita individuale, familiare e sociale. Essa è consacrata al S. Cuore di Gesù ed è sotto la protezione speciale di Maria SS. Assunta e di S. Francesco d'Assisi.

Le Organizzazioni dell'Azione Cattolica svolgono la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della Gerarchia della Chiesa.

ART. 2. — I cattolici italiani partecipano all'Azione Cattolica iscrivendosi in una delle seguenti Organizzazioni:

1. - Unione Uomini;
2. - Gioventù;
3. - Universitari;
4. - Unione Donne;
5. - Gioventù Femminile;
6. - Universitarie.

Le tre Organizzazioni femminili per il coordinamento della loro attività, e per lo studio dei problemi che interessano particolarmente la donna, fanno capo alla Unione Femminile Cattolica Italiana, la quale è disciplinata da apposito Statuto.

ART. 3. — Ciascuna delle suddette Organizzazioni dell'Azione Cattolica comprende:

— Le Associazioni locali, che in via ordinaria sono a base parrocchiale ed hanno un Consiglio direttivo formato dall'Assistente Ecclesiastico e dal Presidente nominati dall'Ecc.mo Vescovo e da un certo numero di Consiglieri elettivi. Le Associazioni Universitarie, dato il loro particolare carattere, sono a base diocesana.

— I Consigli Diocesani formati dall'Assistente Ecclesiastico e dal Presidente, ambedue di nomina dell'Ecc.mo Vescovo, e da alcuni consiglieri eletti dai Presidenti delle rispettive associazioni della Diocesi.

— La Presidenza Centrale formata dall'Assistente Ecclesiastico e dal Presidente nominati dal S. Padre. La Presidenza nomina ogni due anni i Consiglieri per i vari uffici.

L'attività delle sei organizzazioni nell'ambito della Parrocchia e della Diocesi è coordinata dai Consigli Parrocchiali e dalle Giunte Diocesane.

Al coordinamento delle attività delle Presidenze delle sei Organizzazioni ed all'indirizzo generale provvede l'Ufficio Centrale.

ART. 4. — Le bandiere delle Associazioni di Azione Cattolica è la Nazionale.

Il distintivo unico per tutte le Associazioni è formato da una croce con la dicitura « Azione Cattolica Italiana » e con l'indicazione della rispettiva Organizzazione.

DEI CONSIGLI PARROCCHIALI

ART. 5. — In ogni Parrocchia l'Azione Cattolica è rappresentata dal Consiglio parrocchiale, costituito dal Presidente nominato dall'Ecc.mo Vescovo, e dai Presidenti delle Associazioni di Azione Cattolica e dai dirigenti delle istituzioni ed opere cattoliche esistenti in Parrocchia, che hanno fini di apostolato. Esso funziona sotto l'alta direzione del Parroco.

Nelle Parrocchie ove non esistano associazioni di Azione Cattolica, il Consiglio Parrocchiale è formato da un gruppo di parrocchiani scelti dal parroco, ed assume il carattere di organo promotore della Azione Cattolica Parrocchiale d'accordo con la Giunta Diocesana e con i Consigli diocesani.

ART. 6. — Il Consiglio parrocchiale coordina le attività delle diverse associazioni ed opere cattoliche della Parrocchia; promuove e dirige nell'ambito della Parrocchia, le manifestazioni di carattere generale; cura la esecuzione delle iniziative promosse dagli organi superiori dell'Azione Cattolica.

ART. 7. — Il Consiglio nomina nel suo seno un Segretario e può delegare a speciali incaricati le attività specifiche secondo le norme che saranno date dalle Giunte diocesane.

ART. 8. — I membri del Consiglio durano in carica per tutto il tempo che coprano l'ufficio corrispondente nelle singole associazioni: il Presidente ed il Segretario sono nominati ogni due anni.

DELLE GIUNTE DIOCESANE

ART. 9. — La Giunta Diocesana assume la denominazione di « Giunta Diocesana di..... », prendendo il titolo della Diocesi.

Essa rappresenta e dirige, sotto la diretta dipendenza dell'Ecc.mo Vescovo, ed in armonia alle direttive generali impartite dall'Ufficio Centrale, tutta l'Azione Cattolica della Diocesi ed in particolare esercita le seguenti funzioni:

sollecita la costituzione dei Consigli diocesani delle diverse Organizzazioni dell'Azione Cattolica e cura la istituzione di quelle opere che si ritengono utili ai fini dell'Azione Cattolica stessa;

coordina le attività di carattere generale e impedisce il sovrapporsi di iniziative disciplinandone l'attuazione in ordine a quei problemi che superano la competenza specifica delle singole associazioni;

promuove la costituzione dei consigli parrocchiali e li assiste nel loro funzionamento.

ART. 10. — La Giunta Diocesana è costituita dall'Assistente e dal Presidente nominati dall'Ecc.mo Vescovo, dai Presidenti Diocesani delle Organizzazioni e da due Presidenti di Consigli parrocchiali scelti dai Presidenti dei Consigli parrocchiali della Diocesi.

La Giunta Diocesana nomina l'ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente e dall'Assistente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario, il quale può essere scelto anche fuori dei membri della Giunta. L'ufficio di Presidenza provvede a tutto quanto riguarda l'ordina-

rio svolgimento dell'Azione Cattolica, convoca la Giunta Diocesana; ne attua le decisioni, segue l'opera dei Segretariati di cui all'articolo seguente.

Possono partecipare alle adunanze della Giunta gli Assistenti Ecclesiastici diocesani delle Organizzazioni.

Tutti i membri durano in carica due anni.

ART. 11. — La Giunta Diocesana per particolari attività costituisce nel suo seno degli appositi Segretariati ai quali l'Ufficio Centrale dell'Azione Cattolica attraverso la Presidenza della Giunta Diocesana darà le necessarie indicazioni per il lavoro da svolgere. I dirigenti dei Segretariati partecipano alle riunioni della Giunta con voto consultivo.

ART. 12. — L'Assistente Ecclesiastico della Giunta Diocesana avrà cura di convocare periodicamente gli Assistenti Ecclesiastici diocesani delle diverse Organizzazioni per lo studio e la soluzione dei problemi comuni che si presentassero nell'esercizio delle loro funzioni nonché per l'opportuno coordinamento delle varie attività.

ART. 13. — Alla fine di ogni anno sociale la Giunta Diocesana convocherà in ordinaria adunanza i Consigli diocesani delle Organizzazioni, i Presidenti dei Consigli Parrocchiali e di tutte le Associazioni di Azione Cattolica della Diocesi per esaminare il lavoro compiuto nell'anno e discutere il programma dell'anno successivo.

La Giunta Diocesana potrà anche indire in via straordinaria l'adunanza dei membri suddetti.

Essa convoca pure ogni anno la riunione di tutti i soci dell'Azione Cattolica Diocesana.

ART. 14. — Le manifestazioni esterne di carattere generale, che riguardano più parrocchie e l'intera Diocesi, devono essere indette solo dalla Giunta Diocesana, e limitatamente all'ambito della loro giurisdizione dai Consigli di zona, di cui all'articolo seguente.

ART. 15. — Le Giunte Diocesane, ove lo ravvisassero opportuno, possono costituire speciali centri di zona o interparrocchiali, con il compito di coordinare, sempre alle dipendenze della Giunta Diocesana, l'attività generale delle associazioni della rispettiva zona. I Centri di zona sono diretti da un Consiglio formato dai delegati dei Consigli Diocesani delle organizzazioni e da un congruo numero di altri membri designati dalla Giunta Diocesana.

DELL'UFFICIO CENTRALE

ART. 16. — L'Ufficio Centrale è costituito dalla Presidenza Generale formata dall'Assistente e dal Presidente Generale, ambedue di nomina Pontificia.

La Presidenza, tutte le volte che lo riterrà necessario, radunerà la Consulta composta dai sei Assistenti Ecclesiastici e dai sei Presidenti Centrali di cui all'art. 3, dall'Assistente e dalla Presidente Generale della Unione Femminile e da alcuni Presidenti di Giunte Diocesane designati dal Santo Padre.

ART. 17. — L'Ufficio Centrale, sotto la diretta dipendenza della Superiore Autorità Ecclesiastica, promuove l'Azione Cattolica; segue e coordina l'attività delle diverse Organizzazioni; provvede a tutto quanto supera la competenza delle Organizzazioni nazionali e delle Giunte Diocesane; disciplina le istituzioni ed opere, che avendo scopi di apostolato, fanno capo all'Ufficio Centrale.

ART. 18. — L'Ufficio Centrale per particolari attività può costituire apposite Commissioni e Segretariati.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 19. — Nello svolgimento della loro attività diretta al raggiungimento dei loro fini specifici, le diverse Organizzazioni della Azione Cattolica procedono secondo i loro particolari regolamenti e sotto la guida dei rispettivi Centri direttivi parrocchiali, diocesani e nazionali.

Esse invece debbono preventivamente sottoporre all'esame dei corrispondenti organi direttivi dell'Azione Cattolica (*Consigli parrocchiali, Giunte Diocesane, Ufficio Centrale*), tutte quelle iniziative e manifestazioni che, pure riferendosi ad una particolare organizzazione, riguardino altresì l'Azione Cattolica in generale. All'inizio di ogni anno comunicheranno pure il programma di lavoro che essi propongono di svolgere.

ART. 20. — I soci dell'Azione Cattolica possono essere raggruppati in Sezioni professionali, le quali non avranno scopi sindacali ma fini religiosi, morali e culturali, in armonia al programma dell'Azione Cattolica.

ART. 21. — Ogni anno l'Ufficio Centrale emette la tessera dell'Azione Cattolica Italiana.

Il modello ed il prezzo, comprensivo delle quote parti dovute ai Consigli Superiori ed all'Ufficio Centrale, saranno deliberati annualmente dall'Ufficio stesso. La distribuzione sarà fatta dai Consigli Superiori attraverso i rispettivi Consigli diocesani, i quali nella distribuzione dovranno anche aggiungere la quota parte che verrà stabilita a favore delle Giunte Diocesane.

ART. 22. — Il presente Statuto e quello dell'Unione Femminile Cattolica Italiana contengono le norme fondamentali per tutte le sei Organizzazioni dell'Azione Cattolica. I Consigli Superiori sono autorizzati ad applicare e specificare le norme medesime con particolari Regolamenti che dovranno essere approvati dalla Superiore Autorità Ecclesiastica.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 20, non avendo le Sezioni Professionali compiti sindacali, i soci dell'Azione Cattolica nelle rispettive organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute procureranno di contribuire affinché esse rispondano sempre meglio ai principi di collaborazione fra le classi e alle finalità sociali e nazionali che in un paese cattolico lo Stato si propone di raggiungere.

Concorso per Ore di Adorazione Omaggio Antoniano

La Direzione dell'Opera dell'Adorazione Perpetua nel desiderio di promuovere in tutta Italia un tributo di pietà verso il Taumaturgo nel VII Centenario della sua morte, indice un *pubblico concorso* per la compilazione di quattro ore di adorazione sul tema assegnato dal Sommo Pontefice alla Celebrazione Antoniana con la classica frase: « *Per Antonium ad Jesum* ».

Quale migliore frutto potrebbe ottenersi dalle feste centenarie di quello auspicato dal Papa, cioè di andare a Cristo Eucaristico, luce alla nostra fede, cibo alle nostre anime, rimedio ai nostri peccati?

Qual omaggio più gradito al Santo, operatore di uno strepitoso miracolo Eucaristico per trarre anime a Cristo, di quello di propagare il culto alla SS. Eucaristia mediante la tanto fruttuosa pratica dell'Ora di Adorazione?

Il concorso è offerto a laici ed a sacerdoti e le modalità sono fissate come appresso:

1. — TEMA DA SVOLGERE.

Le quattro ore di adorazione al SS.mo Sacramento, avranno tutte per tema "Per Antonium ad Jesum"; ma svolgeranno uno dei seguenti argomenti:

1. - S. Antonio e la vita cristiana.
2. - S. Antonio e la pace cristiana.
3. - S. Antonio e la Chiesa.
4. - S. Antonio e la santità.

E' da attendersi soprattutto allo scopo avuto dal Sommo Pontefice col motto sopracitato; cioè far convergere la devozione al Santo, tanto popolare e diffusa ovunque, verso il fine supremo di ogni culto dato ai Santi, cioè la gloria e l'amore a Dio.

Le ore di adorazione proposte devono mirare a questo scopo, togliendo lo spunto da episodi (citati brevemente), detti e pensieri del Santo. - Si consiglia all'uopo di servirsi dell'opera recente "La parola e l'anima del Santo di Padova" di Mons. Guido Bellincini - Libreria Gregoriana - Padova Lire 15.

2. — CONDIZIONI DEL CONCORSO

— Il concorso è offerto ai sacerdoti ed ai laici.

— Il tempo utile per il concorso finisce il 15 aprile.

— E' libera la scelta dell'uno o dell'altro dei temi; il tema o i temi scelti devono essere notificati alla Direzione dell'Opera dell'Adorazione Perpetua - S. Lucia - Padova - non più tardi del 15 marzo p. v.; i lavori, con incluso e sigillato il nome dell'autore, devono essere spediti entro il 15 aprile. Non si ammettono al concorso lavori già dati alle stampe.

— Il lavoretto deve essere svolto di preferenza seguendo il noto metodo del B. Giuliano Eymard, cioè adorazione, ringraziamento, riparazione, preghiera; deve essere perciò diviso in quattro parti, le quali, se lette, non devono ciascuna durare più di dieci minuti, nè essere inferiore ai 5 minuti.

— Il lavoretto deve svolgersi per l'ora di Adorazione propriamente detta, cioè per l'ora da farsi davanti al SS.mo esposto o chiuso nel tabernacolo, fuori della Messa; può essere sia per leggersi al popolo, sia per leggersi in privato. Nell'uno e nell'altro caso alla riflessione segua il colloquio.

3. — PREMI PER IL CONCORSO.

Vengono assegnati 12 premi distribuiti tre per ciascun soggetto di adorazione.

1° Premio: 4 Medaglie d'oro commemorative del Centenario, offerte dal Comitato Religioso del Centenario.

2° Premio: 4 Medaglie d'argento commemorative del Centenario offerte da S. E. Mons. Elia Dalla Costa, ora Arcivescovo di Firenze.

3° Premio: 4 libri « La parola e l'anima del Santo di Padova » offerti dall'Opera dell'Adorazione Perpetua.

A tutti i concorrenti l'Opera offre un particolare oggetto sacro, ricordo del Centenario Antoniano.

Tutti i lavori premiati restano di proprietà dell'Opera dell'Adorazione Perpetua di Padova, la quale se ne riserva la pubblicazione.

La giuria giudicherà dei lavori entro il 31 aprile e pubblicherà l'esito del concorso a mezzo del giornale « l'Avvenire d'Italia » e ne darà partecipazione ai concorrenti premiati.

Chi desiderasse ulteriori schiarimenti si rivolga all'Ufficio, Chiesa del Corpus Domini - Via S. Lucia - Padova.

Il nuovo testo della Legge di Pubblica Sicurezza

Fu approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, ed entrò in vigore il 1 luglio successivo assieme ai nuovi codici penale e di procedura penale. Queste tre parti, ben distinte, delle norme, che debbono tutelare la tranquillità sociale nella nazione, debbono naturalmente ispirarsi agli stessi criteri. Di qui la necessità di un coordinamento, che armonizzi le leggi di P. S. con le nuove disposizioni legislative penali.

Le innovazioni peraltro non sono, nè potevano essere molte. L'ultimo testo risale solo al 6 novembre 1926; quindi risente già di quello spirito, che il fascismo ha portato nel governo della Nazione, e che domina nei nuovi codici. Vi sono opportuni ritocchi di forma, che meglio riconciliano le nostre leggi con la lingua parlata; infine è tenuto conto di un piccolo numero di modificazioni alla legge vecchia già portati da precedenti decreti e dalle disposizioni del Concordato.

Trattandosi però di una legge che può avere conseguenze gravissime e può anche mettere il sacerdote nella condizione di denunziare scorrettezze dannose alla religione e alla pubblica moralità, crediamo opportuno riportare gli articoli che ci sembra debbano essere tenuti particolarmente sott'occhio:

Dei provvedimenti di Polizia

ART. 1. — L'Autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonchè delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podestà.

ART. 2. — Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al ministro per l'interno.

ART. 3. — Il podestà è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal ministro per l'interno.

La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

Inosservanze e contravvenzioni

ART. 15. — Chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire cento.

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

ART. 17. — Le contravvenzioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 2000.

Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podestà.

Delle riunioni in pubblico

ART. 18. — I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 1000 a 4000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da L. 2000 a 4000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Delle Processioni

ART. 25. — Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 500.

ART. 26. — Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima.

ART. 27. — Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Spettacoli pubblici

ART. 68. — Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.

ART. 70. — Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.

ART. 71. — Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

ART. 72. — Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali.

ART. 79. — E' vietato l'impiego di fanciulli minori di anni quindici in spettacoli di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico tranne che in rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.

Il divieto è esteso ai minori di anni sedici per gli esercizi di acrobatismo, per i giuochi di forza e per ogni altro esercizio pericoloso.

ART. 80. — L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Degli esercizi pubblici

ART. 98. — Per la concessione di licenze, la commissione provinciale determina le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcoliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto.

ART. 101. — E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcoliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente.

I prefetti possono vietare, per ragioni di moralità o di ordine pubblico, l'impiego negli esercizi predetti di donne anche maggiori degli anni 18.

ART. 108. — Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

Affissioni

ART. 113. — Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni.

E' altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.

I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite all'incanto.

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.

Gli stranieri

ART. 142. — Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sè e fare la dichiarazione di soggiorno.

Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.

Gli stranieri di passaggio che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso.

ART. 145. — Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto a comunicare, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorità di pubblica sicurezza, le generalità, specificando a quale servizio lo straniero è adibito.

Deve, altresì, comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui è diretto.

ART. 149. — Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

Questue

ART. 154. — E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizioni di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il ministro può autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

ART. 155. — I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

ART. 156. — Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi e di og-

getti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.

La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

La licenza stessa vale solamente per i comuni nell'ambito della provincia in cui è rilasciata.

Delle associazioni

ART. 209. — Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della pubblicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire 2000 a 6000.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 5000 a 30.000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

In tutti i casi di omessa, falsa e incompleta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto.

ART. 210. — Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti nello Stato.

Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.

Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al ministro dell'interno.

Contro il provvedimento del ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.

Gli altri capi della legge trattano dello stato di guerra, dell'ammonizione, del confino ecc., cose che ci sembra non debbano particolarmente interessare il clero.

Piuttosto dobbiamo dire una parola subito sull'articolo 156, dal quale a prima vista parrebbe non possano essere permesse questue o collette a scopo religioso fuori dei luoghi destinati al culto. La disposizione va completata però, secondo noi, con l'art. 301 del vecchio regolamento (R. D. 21 gennaio 1929, n. 62): « Per gli effetti dell'art. 157 della legge si considerano di beneficenza e possono essere autorizzate dal questore le questue o collette dirette a raccogliere fondi od oggetti, anche fuori dei templi, pel mantenimento di ordini religiosi mendicanti o per sopperire a spese di culto presso chiese povere ».

Questa disposizione avrebbe certo trovato posto più conveniente nella stessa legge, ossia nel nuovo art. 156, data appunto la occasione del nuovo testo. Così si poteva anche risolvere meglio la questione delle questue a favore delle chiese da farsi fuori dei templi. Noi abbiamo prospettata altra volta la questione e non riteniamo inutile ripetere il rilievo.

Le condizioni delle nostre Chiese sono miserrime. Moltissime mancano del necessario all'esercizio quotidiano del culto, quasi tutte sono prive

di mezzi per provvedere alla loro conservazione. E tutto ciò è triste conseguenza delle leggi eversive.

I comuni stanno facendo l'impossibile per scrollare dalle loro già gravatissime spalle le conseguenze dell'art. 329 della legge comunale e provinciale.

Non c'è da attendere aiuti che dai fedeli. Purtroppo la legge lascia libertà all'autorità ecclesiastica solo per le offerte raccolte nel tempio, che costituiscono solo la parte minima di quanto viene offerto alle nostre Chiese. Le altre devono rientrare nella buona vista di beneficenza di un questore, il quale potrebbe anche trovare che è ricca una chiesa poverissima. D'altra parte queste questue sono entrate in molti luoghi nelle buone abitudini dei fedeli, che si meraviglierebbero se fossero sospese; e finalmente sono fatte non dal primo capitato, ma o personalmente dal parroco, e da' suoi viceparroci, dai fabbricieri, soli o col campanaro o sagrestano, tutte persone notissime ai parrocchiani; sicchè, specialmente nelle campagne, siano quasi impossibili i pericoli di frodi. D'altra parte queste offerte sono diligentemente registrate sui libri della fabbriceria e controllate poi sia dalla autorità ecclesiastica che dall'ufficio distrettuale amministrativo, che deve approvare i conti delle fabbricerie.

E' tutto un complesso di circostanze, che dovrebbe consigliare ad abbandonare una posizione mentale, ormai molto arretrata, e che persiste ancora nella forma del nuovo articolo 156 relativo alle questue.

Si potrebbe anche provvedere alla soluzione di questa questione, praticamente molto importante, in sede di riordinamento della materia ecclesiastica. Su questo argomento delle questue, non abbiamo che l'art. 2 del Concordato. Nessun dubbio che le espressioni di detto articolo siano precise; ma sarebbe opportuno svilupparle maggiormente per evitare molti di quegli inconvenienti pratici, che possono essere dati da diversa interpretazione con applicazioni persino contrastanti; nello stesso tempo si potrebbe prendere occasione per risolvere praticamente altre questioni pratiche su quei punti, che riguardano una materia tutta speciale, quella ecclesiastica nella quale oggi non si può prescindere da tenere nella dovuta considerazione l'autorità meglio competente, ossia l'autorità ecclesiastica.

Anche in queste cose, che riguardano la polizia e l'ordine pubblico è doveroso mettere in armonia le due autorità: questo d'altra parte è lo spirito del Concordato; questo anzi è praticamente facile, desideratissimo e molto utile per l'andamento religioso e sociale della Nazione.

(Da "L'Amico del Clero").

BIBLIOGRAFIA

Sac. ALESSANDRO GIODA - *La Corte di Maria* - Opuscolo di pag. 80. — La copia L. 0,60.

E' questa una pubblicazione che viene opportuna colla ripresa generale nella celebrazione della Corte di Maria in ogni Parrocchia dell'Archidiocesi in seguito al voto emesso durante la Commemorazione del Centenario Efesino. L'Autore divide in due parti la sua trattazione. Nella prima spiega che cosa sia la Corte di Maria, perchè e come dobbiamo celebrarla. Nella seconda espone gli esercizi di pietà da praticarsi nelle visite individuali e nelle visite collettive. In queste sottopone una preghiera speciale per gli Uomini Cattolici, per i giovani Cattolici, per le giovani Cattoliche e le Figlie di Maria, e per le Donne Cattoliche. Come si vede l'opuscolo è molto pratico e merita di essere raccomandato ai pii fedeli e particolarmente ai membri delle nostre Associazioni.

Diario di S. E. Mons. Arcivescovo

LUNEDÌ 8 — Udienza del Comitato Torinese Antischiavista, presieduto dalla Signora Contessa Rosa di S. Marco. Il Comitato presenta a S. E. la fotografia di uno schiavetto riscattato e adottato a nome e come omaggio a Mons. Arcivescovo e al quale venne imposto il nome di Maurilio.

Predica e benedizione alla Villa Angelica dalle Suore del Buon Pastore.

MARTEDÌ 9 — Per riparare le offese che si vanno facendo al Cuore di Gesù in questi giorni di Carnevale, mentre gli Uomini Cattolici fanno l'ora di adorazione alla chiesa dei Sacramentini, i Giovani hanno scelto la Chiesa del Cottolengo. L'ora viene predicata da Mons. Arcivescovo.

MERCOLEDÌ 10 — Funzione delle ceneri in Ducmo.

Nel pomeriggio S. E. si reca in Cattedrale per impartire la benedizione al Predicatore, assistere alla prima predica del Quaresimale e dare la benedizione pontificale.

GIOVEDÌ 11 — Messa al Santuario di N. S. di Lourdes in Corso Francia.

Alle ore 14,30 si reca alla Chiesa di S. Domenico per benedire gli Ammalati che dovranno recarsi a Lourdes nel prossimo pellegrinaggio.

In Cattedrale, presenti tutte le Autorità cittadine e gran folla di popolo, dopo il canto del Te Deum per la Conciliazione S. E. impartisce la Benedizione.

SABATO 13 — Compie la Visita Pastorale al Monastero delle Cappuccine in città.

DOMENICA 14 — Compiendo la S. Visita alla Parrocchia di Gesù Nazareno Mons. Arcivescovo predica durante la sua Messa, alla Messa dei ragazzi ed a quella delle 11. Nel pomeriggio passa rapidamente nelle ventun classi della Dottrina Cristiana, tiene l'istruzione al popolo, e celebra le esequie pei defunti e data la Benedizione Eucaristica, assiste nel salone teatro ad una breve riunione di tutte le Associazioni Cattoliche della Parrocchia.

LUNEDÌ 15 — Nel pomeriggio presiede l'adunanza della Commissione Arcivescovile di Arte sacra.

MARTEDÌ 16 — Visita Canonica alle Suore di San Gaetano (Istituto Cieche).

Nel pomeriggio S. E. si reca alla Villa S. Croce (S. Mauro) prima e a quella di Avigliana poi per far visita ai PP. Gesuiti espulsi dalla Spagna ed ospitati dai loro Confratelli d'Italia.

MERCOLEDÌ 17 — Udienza di Mons. Boni, Vice-Assistente Generale degli Uomini Cattolici.

GIOVEDÌ 18 — S. E. si reca al Seminario Metropolitano per lo scrutinio dei Chierici che dovranno ricevere il Suddiaconato.

VENERDÌ 19 — Alle ore 17 Mons. Arcivescovo dà le Tonsure nella Sua Cappella privata.

SABATO 20 — Alle ore 7,30 tiene le Ordinazioni in Cattedrale. Nel pomeriggio parte per Andezeno.

DOMENICA 21 — Visita Pastorale ad Andezeno.

LUNEDÌ 22 — Visita Pastorale ad Arignano.

MARTEDÌ 23 — Visita Pastorale a Mombello di Torino.

MERCOLEDÌ 24 — Visita Pastorale a Marentino.

GIOVEDÌ 25 — Visita Pastorale ad Avuglione.

VENERDÌ 26 — Visita Pastorale a Vernone.

SABATO 27 — Visita Pastorale a Montaldo Torinese.

Nel pomeriggio S. E. riparte per Torino e subito si reca a Volpiano ove il giorno dopo celebra la Messa e distribuisce la Comunione agli Uomini che soddisfano al precetto pasquale.

LUNEDÌ 29 — Alle ore 16,30 presiede all'adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'Orfanotrofio.

MARTEDÌ 1° Marzo — Celebra la Messa dalle Suore Tedesche di Via Moncalvo.

MERCOLEDÌ 2 — Visita Canonica alle Suore Ancelle del SS. Sacramento di Via Nizza.

GIOVEDÌ 3 — Cresime alla Parrocchia di S. Giulia.

Nel pomeriggio S. E. fa visita all'Istituto « Pro Infancia derelicta ».

VENERDÌ 4 — Presiede all'Adunanza del Consiglio Amministrativo Diocesano e subito dopo a quello dell'Orfanotrofio di Virle.

Udienza di S. E. Mons. Centoz, Nunzio di Bolivia.

SABATO 5 — Alle ore 15,30 partenza per Cavallermaggiore.

DOMENICA 6 — Visita Pastorale alla Parrocchia di S. Maria della Pieve in Cavallermaggiore.

LUNEDÌ 7 — Visita Pastorale alla parrocchia dei Ss. Michele e Pietro in Cavallermaggiore.

MARTEDÌ 8 — Visita Pastorale alla Parrocchia della Madonna del Pilone in Cavallermaggiore.

MERCOLEDÌ 9 — Visita Pastorale alla Parrocchia di Marene.

GIOVEDÌ 10 — Visita Canonica al Convento delle Suore Carmelitane di Marene.

Alle ore 11,30 partenza per Torino.

Alle ore 16 S. E. assiste nella Piccola Casa all'ultima seduta per il Processo Diocesano di un miracolo che si attribuisce all'intercessione del Beato Cottolengo.

VENERDÌ 11 — Tonsure nella Cappella privata dell'Arcivescovado.

SABATO 12 — Alle ore 7,30 Mons. Arcivescovo tiene le Ordinazioni in Duomo.

Nel pomeriggio parte per Savigliano.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

Il programma

Venerdì 6 Maggio — Ore 9: Partenza da Torino — Ore 14,30: Arrivo a Ventimiglia — Ore 15,30: Partenza.

Sabato 7 Maggio — Ore 6: Arrivo a Tolosa, funzione solenne alla Basilica di S. Saturnino; tempo libero — Ore 10: Partenza — Ore 14,30:

Arrivo a Lourdes, trasporto e sistemazione negli alberghi, presentazione del pellegrinaggio all'Immacolata della Grotta.

7 - 8 - 9 - 10 - 11 Maggio — Permanenza a Lourdes.

Mercoledì 11 Maggio — Ore 16: Partenza da Lourdes — Ore 20: Arrivo a Tolosa, fermata di un'ora.

Giovedì 12 Maggio — Arrivo a Valenza. Funzione di chiusura alla Cattedrale — Ore 9,30: Partenza — Ore 14: Arrivo a Modane — Ore 17: Arrivo a Torino Porta Nuova.

Condizioni — Iscrizione L. 30 — Quota per il tragitto da Torino alla frontiera e viceversa: Prima Classe: L. 125 - Seconda Classe: L. 85 - Terza Classe: L. 50. Quota per viaggio, alloggio, vitto (vino compreso) in Francia, trasporto agli alberghi, distintivo, manuale, spese varie di organizzazione, ecc.: Prima Classe: L. 675 - Seconda Classe: L. 445 - Terza Classe: L. 300. — I pasti durante il viaggio sono a carico dei pellegrini.

Per iscrizioni rivolgersi alla Direzione Pellegrinaggi - Corso Oporto 11 Torino - Per accettazione ammalati rivolgersi UNITALSI - Via Roma 20.